

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 180**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore IZZO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006**

---

Norme generali per il controllo della spesa farmaceutica

---

ONOREVOLI SENATORI. - Recenti ed incresciosi episodi di cronaca hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica il problema del controllo della spesa farmaceutica che, com'è noto, rappresenta una componente di enorme rilievo della spesa sanitaria e, pertanto, della spesa pubblica complessiva.

I dati disponibili evidenziano che la spesa farmaceutica, nonostante le numerose misure di contenimento già introdotte e le attività di monitoraggio e di vigilanza esercitate dalle regioni, continua a mantenere una dinamica piuttosto elevata che incide notevolmente sulla spesa sanitaria complessiva.

A fronte di tale problematica, emergono con crescente evidenza episodi, anche con rilevanza penale, di sprechi, malcostume, abuso e truffa in danno delle regioni, che - oltre a danneggiare la collettività - incidono in maniera estremamente negativa sul prestigio e sull'immagine professionale dei medici, dei farmacisti, delle aziende farmaceutiche e degli informatori medico-scientifici.

Si impone, pertanto, l'adozione di misure drastiche per esercitare un maggiore e più penetrante controllo sulla correttezza della prescrizione della fornitura di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, introducendo alcuni semplici adempimenti che rendano estremamente difficile il perpetrarsi degli abusi e delle truffe di cui le cronache più recenti danno notizia.

Propongo, pertanto, di introdurre per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale l'obbligo di apporre sulle prescrizioni di farmaci ai propri assistiti l'esatta posologia e durata temporale del trattamento, al fine di porre le strutture di controllo nelle condizioni per verificare la coerenza del trattamento farmacologico prescritto con le caratteristiche della confezione del farmaco fornito.

Estremamente efficace, inoltre, è l'introduzione dell'obbligo per le case farmaceutiche di riportare sul talloncino staccabile di ciascuna confezione del farmaco (cosiddetto «fustella») la data di scadenza della confezione, al fine di evitare comportamenti truffaldini tendenti a porre a carico del Servizio sanitario nazionale la fornitura di confezioni di farmaci di imminente scadenza, o addirittura già scaduti.

È demandata alle regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia sanitaria, l'emanazione di norme che disciplinino l'esercizio da parte delle competenti strutture sanitarie regionali delle attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni che propongo di introdurre.

Confidando nella comune sensibilità ed attenzione dei colleghi sulle problematiche sottese alla presentazione della mia proposta di legge innanzi illustrata, ne auspico una sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Disposizioni per il monitoraggio delle prescrizioni di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale)*

1. È fatto obbligo ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni di medicina territoriale generale e specialistica, di apporre su ciascuna prescrizione di farmaci ai propri assistiti la posologia dettagliata del farmaco prescritto e l'esatta durata del trattamento. Qualora l'assistito necessiti di trattamento farmacologico continuativo, il medico apporrà l'ulteriore dicitura «il paziente necessita di trattamento farmacologico continuativo con.....» seguito dall'indicazione del farmaco prescritto.

2. La mancata apposizione sulla prescrizione medica degli elementi di cui al comma 1 comporta l'obbligo per il farmacista di non fornire il farmaco prescritto. La fornitura di farmaci in violazione dell'obbligo di cui al presente articolo comporta, fatta salva ogni ulteriore responsabilità, l'impossibilità di porre la prestazione farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.

## Art. 2.

*(Disposizioni per il controllo della scadenza dei farmaci prescritti)*

1. È fatto obbligo alle aziende produttrici di farmaci inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, ed erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, di riportare sul taloncino staccabile, da allegare alla prescrizione medica quale riscontro dell'avvenuta

fornitura, l'esatta data di scadenza della confezione del farmaco.

2. Per la fornitura delle confezioni di farmaci già prodotti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo al farmacista di apporre l'indicazione della data di scadenza del farmaco sulla prescrizione medica, a fianco del talloncino allegato. Le aziende sanitarie locali non procedono al rimborso della spesa sostenuta per l'erogazione del farmaco in assenza dell'indicazione di cui al presente articolo.

### Art. 3.

*(Norme regionali di attuazione)*

1. Le regioni disciplinano, con proprie leggi, le attività di vigilanza e di controllo da parte delle aziende e strutture sanitarie regionali relative alle disposizioni contenute nella presente legge, prevedendo forme di monitoraggio a campione per farmaci dal costo più elevato, modalità di controllo anche individuale e generalizzato sulle prescrizioni effettuate e sulla effettiva utilità delle stesse.

### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.